

**REGOLAMENTO (CE) N. 1321/2000 DELLA COMMISSIONE****del 22 giugno 2000****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 <sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
- (2) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (3) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.
- (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.
- (5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. I prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo.
- (6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un

determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

- (7) I pomodori, i limoni, le arance, le mele e le pesche e pesche noci delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, le uve da tavola delle categorie Extra e I delle norme comuni di qualità, le mandorle sgusciate, le nocciole nonché le noci comuni con guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico.
- (8) L'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente agli allegati del presente regolamento.
- (9) Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è opportuno consentire che le risposte disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati. A tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto.
- (10) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1000/2000 <sup>(6)</sup>, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
- (11) Il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999 <sup>(8)</sup>, ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.
- (12) Alla luce della situazione del mercato e per permettere l'uso ottimale delle risorse disponibili, nonché tenendo conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno scegliere il metodo più adatto di restituzione all'esportazione per certi prodotti e certe destinazioni e quindi non fissare contemporaneamente, per il periodo di esportazione considerato, restituzioni dei tipi A1 e A2, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2190/96 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.<sup>(3)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.<sup>(4)</sup> GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU L 114 del 13.5.2000, pag. 10.<sup>(7)</sup> GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.

- (13) Occorre ripartire i quantitativi previsti per i diversi prodotti in base ai vari sistemi di concessione della restituzione, tenendo conto in particolare del grado di deperibilità.
- (14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88, non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.
3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2190/96, i titoli del tipo A1 e A2 sono validi per tre mesi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2000.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI

Prodotti [Le definizioni complete dei prodotti ammissibili figurano nella sezione «Ortofrutticoli» del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione modificato]	Codice del prodotto	Destinazione o gruppo di destinazioni <sup>(1)</sup>	Sistema Periodo di presentazione delle domande di titolo					
			A1 dal 24.6 all'8.9.2000		A2 dal 26 al 28.6.2000		B dall'1.7 al 15.9.2000	
			Tasso della restituzione (EUR/t nette)	Quantità previste	Tassi della restituzione indicativi (EUR/t nette)	Quantità previste	Tassi della restituzione indicativi (EUR/t nette)	Quantità previste
Pomodori	0702 00 00 9100	F08	18		18	2 207	18	4 414
Mandorle sgusciate	0802 12 90 9000	A00	45	176	45		45	176
Nocciole con guscio	0802 21 00 9000	A00	53	68	53		53	68
Nocciole sgusciate	0802 22 00 9000	A00	103	599	103		103	599
Noci comuni con guscio	0802 31 00 9000	A00	66	20	66		66	20
Arance	0805 10 10 9100 0805 10 30 9100 0805 10 50 9100	A00	45		45	615	45	1 129
Limoni	0805 30 10 9100	A00	40		40	4 610	40	4 610
Uve da tavola	0806 10 10 9100	A00	23		23	6 627	23	13 255
Mele	0808 10 20 9100 0808 10 50 9100 0808 10 90 9100	F04, F09	36		36	3 850	36	3 850
Pesche e pesche noci	0809 30 10 9100 0809 30 90 9100	A03	27		27	8 094	27	16 189

(<sup>1</sup>) I codici delle destinazioni sono definiti come segue:

A00: tutte le destinazioni.

A03: Tutte le destinazioni eccetto la Svizzera.

F04: Sri Lanka, Hong-Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica e Giappone.

F08: Tutte le destinazioni eccetto la Slovacchia, la Lettonia e la Bulgaria.

F09: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Polonia, Ungheria, Romania, Albania, Lituania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia, Montenegro), Malta, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione. Paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Shajah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia.